

Roma, 17-02-2017

Prot. 4036

Div3/C

Direzioni Generali Territoriali

Loro Sedi

Centri Prova Autoveicoli

Loro Sedi

Oggetto: Omologazioni limitate per piccola serie ai sensi del DM 277/2001 - chiarimenti.

E' pervenuta alla scrivente Direzione da parte del CRSPAD di Roma richiesta di chiarimenti in ordine alle azioni da intraprendere a seguito di istanze prodotte presso lo stesso Ufficio per la "omologazione di fase II di veicoli di categoria M1 trasformati in autocarri categoria N1" ai sensi del D.M. 277/2001.

A tale proposito bisogna fare innanzitutto riferimento alla circolare del Capo del Dipartimento n. 27691 del 25.3.2010 nella quale al punto 1.2 dispone che "Si applicano le disposizioni e le procedure recate dal D.M. 277/2001 e dalle circolari applicative emanate in materia, nelle quali sono specificate, tra l'altro, le competenze per il rilascio delle omologazioni proprio nel merito delle omologazioni in argomento. La validità delle omologazioni limitate per piccole serie è circoscritta al solo territorio nazionale e queste potranno essere rilasciate anche oltre i termini previsti nel predetto regime transitorio di cui all'allegato XIX alla direttiva 2007/46/CE".

Bisogna inoltre fare riferimento al dettato del D.M. 277/2001 che regola le competenze dei CPA riportate al comma 2 dell'art.3 : "al rilascio di omologazioni limitate per piccole serie, dei componenti e delle entità tecniche relative ai veicoli di cui al comma 1, provvedono i Centri prova autoveicoli".

Alla luce di quanto sopra si conferma, per quanto riguarda le procedure, che i CPA possono continuare a rilasciare le omologazioni in oggetto nel regime transitorio individuato dalla citata

circolare, in ottemperanza al D.M. 277/2001 ovviamente nel rispetto delle disposizioni impartite dalla direttiva 2007/46/CE e ss.mm..

Con particolare riferimento al quesito proposto riguardo le procedure di “omologazione di fase II di veicoli di categoria M1 trasformati in autocarri categoria N1”, occorre precisare quanto segue.

Per quanto concerne l’omologazione, come è noto, la categoria di appartenenza di un veicolo ad una delle categorie M1 o N1, determinata dal costruttore al momento della richiesta di homologazione del tipo – anche se in più fasi – è subordinata alla ottemperanza di tutte le Direttive comunitarie/Regolamenti vigenti al momento della richiesta.

L’appartenenza di un veicolo ad una determinata categoria consegue, quindi, dalla progettazione e dalla costruzione dello stesso in piena conformità alle norme comunitarie, aventi ambiti di applicazione differenziati a seconda della relativa categoria d’appartenenza, come nel caso di veicoli di cat. M1 e cat. N1, di cui all’elenco delle prescrizioni applicabili alle diverse categorie dei veicoli riportato nella direttiva 2007/46/CE e successive modifiche ed integrazioni.

In relazione al caso in questione occorre fare riferimento al comma 2 dell’art. 9 che concerne le homologazione in più fasi applicabile anche ai veicoli completi trasformati o modificati da un altro costruttore e nel quale vengono richiamate espressamente le procedure contenute nell’allegato XVII della medesima Direttiva Quadro.

A tale proposito occorre richiamare, tra gli altri, il punto 1.1 dell’allegato XVII ed il punto 2.1 dello stesso allegato:

*1.1 “Perché la procedura di homologazione CE in più fasi vada a buon fine occorre la collaborazione di tutti i fabbricanti interessati. Prima di rilasciare l’omologazione della fase iniziale o di quelle successive, le autorità di homologazione devono perciò accertarsi che i fabbricanti interessati abbiano concluso opportuni accordi per la fornitura e lo scambio di documenti e informazioni affinché il tipo di veicolo completato possa soddisfare i requisiti tecnici di **tutti** gli atti normativi pertinenti, come prescritto negli allegati IV o XI. Tali informazioni devono comprendere i dati di homologazione di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti e degli elementi del veicolo che fanno parte del veicolo incompleto ma che ancora non sono stati omologati. Il fabbricante della fase precedente deve fornire al fabbricante della fase successiva le informazioni relative a qualsiasi modifica che possa influire sull’omologazione di un sistema o sull’omologazione globale del tipo di veicolo. Tali informazioni devono essere fornite non appena sia stata rilasciata la nuova estensione*

all'omologazione globale del tipo di veicolo, entro e non oltre la data di inizio della produzione del veicolo incompleto”;

2.1 L'autorità di omologazione deve:

- a) verificare che tutti i certificati di omologazione CE rilasciati in base agli atti normativi applicabili all'omologazione dei veicoli riguardino la pertinente fase di completamento del tipo di veicolo e corrispondano ai requisiti prescritti;*
- b) accertare che la documentazione comprenda tutti i dati richiesti rispetto allo stato di completamento del veicolo;*
- c) riguardo alla documentazione, accertare che le specifiche del veicolo e i dati contenuti nella parte I della documentazione informativa ad esso relativa siano inclusi nelle schede informative e nei certificati di omologazione CE, in conformità ai pertinenti atti normativi; e, in caso di veicolo completato, se una voce della parte I della documentazione informativa non è inclusa nella scheda informativa relativa a uno degli atti normativi, confermare che tale elemento specifico o caratteristica è conforme a quanto descritto nella documentazione informativa;*
- d) su un campione selezionato di veicoli appartenenti al tipo da omologare, eseguire o far eseguire controlli degli elementi e dei sistemi per accertare che il/i veicolo/i sia/siano fabbricato/i in base ai dati pertinenti di cui alle schede informative autenticate e rispetto a tutti gli atti normativi pertinenti;*
- e) eseguire o far eseguire opportuni controlli d'installazione di eventuali entità tecniche indipendenti.*

Considerato che tali procedure sono inderogabili, nell'ambito del regime transitorio ammesso dalla circolare del Capo del Dipartimento, si invitano gli uffici in indirizzo a seguire pedissequamente le richiamate procedure indicate nell'allegato XVII alla Direttiva quadro.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Arch. Maurizio VITELLI

